CAMERA DEI DEPUTATI N. 2714

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 25 marzo 1985

Istituzione di una casa per i ciechi di guerra in Roma

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, già Istituto romano per i ciechi di guerra, con sede in Roma, fu istituito nel 1920 ed eretto ente morale con fini di rieducazione, avviamento al lavoro e assistenza in favore dei ciechi di guerra d'Italia, con regio decreto 10 agosto 1928; le sue finalità sono state estese ai ciechi di guerra del secondo conflitto mondiale con regio decreto 30 novembre 1942; assunse, infine, l'attuale denominazione con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, n. 51.

Compiti dell'Istituto secondo l'articolo 2 dello Statuto (nella formulazione del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1981 che ha approvato le modifiche apportate in seguito alla soppressione dell'Opera nazionale invalidi di guerra), erano i seguenti:

a) la rieducazione e l'avviamento al lavoro dei ciechi di guerra;

b) l'assistenza morale, intellettuale, economica e sanitaria a favore dei ciechi di guerra e, nei limiti delle possibilità, delle loro famiglie;

c) l'assistenza economica e sanitaria integrativa, nei limiti delle possibilità, a favore delle vedove e degli orfani dei ciechi di guerra;

d) l'istituzione di pensionati, case di riposo e di soggiorno per raccogliere i ciechi di guerra privi di assistenza familiare ed ospitare temporaneamente quelli di passaggio;

e) la gestione di aziende a carattere industriale al fine di ricavare i mezzi occorrenti al funzionamento dell'ente e

l'impianto di laboratori per il collocamento al lavoro dei ciechi di guerra.

L'istituto ha in effetti svolto la funzione di assistenza e di casa di riposo per i ciechi di guerra *ex* militari, favorendo le loro iniziative di tipo associativo, cooperativistico e ricreativo nonché di ospitalità in favore di tutti i ciechi di guerra d'Italia: nell'istituto, infatti, hanno sede il Gruppo nazionale dei ciechi di guerra, la Cooperativa edilizia « Lux in Umbra » che ha costruito e ancora gestisce tre palazzine con 42 alloggi per i ciechi di guerra e attività varie di carattere culturale e ricreativo disponendo perfino di una vasta sala a teatro; esiste infine una cappella nella quale si celebrano messe e cerimonie con la partecipazione degli assistiti, specie dei 42 e famiglie domiciliati nelle vicine palazzine della cooperativa. Nell'istituto funzionava, a scopo rieducativo nei primi tempi e successivamente a scopo produttivo, un laboratorio di maglieria nel quale sono stati impiegati fino a 100 maglieristi ciechi e 150 operaie vedenti addette alla confezione e rifinitura dei manufatti.

L'impianto e la gestione di tale laboratorio, nonché la sua attività diretta esclusivamente alla produzione di capi per le forze armate, nell'ambito delle commesse militari, non sono state fini a se stesse, ma sono state previste e realizzate in funzione del raggiungimento degli scopi assistenziale e di ordine sociale, ovvero dei compiti previsti dallo statuto. Tale attività ha peraltro comportato, negli anni recenti, un rilevante *deficit* con una gravissima crisi che ha fatto paralizzare l'istituto. La situazione economico-finanziaria è giunta nel 1983 a tali limiti deficitari che il consiglio di amministrazione dell'istituto ha rimesso il suo mandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – ente di controllo che l'aveva nominato – e un commissario straordinario fu incaricato di esaminare la situazione e avanzare proposte in base alle norme del codice civile. A seguito della sua relazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1984 n. 98 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984, n. 118, con il quale è stata disposta l'estinzione dell'ente morale (impropriamente definito ente di diritto privato).

Successivamente sono stati nominati tre liquidatori che hanno iniziato il loro compito teso, in conclusione, allo smantellamento della istituzione con un provvedimento già adottato di prossima soppressione delle funzioni di ospitalità in favore dei ciechi di guerra senza famiglia che vi abitano permanentemente e di quelli che vi sono ospitati occasionalmente provenendo da ogni parte d'Italia.

Tutto ciò premesso e considerato che le finalità statutarie dell'Istituto nazionale dei ciechi di guerra non possono essere misconosciute o trascurate dallo Stato che cura, assiste o ospita in varie istituzioni diverse categorie di *ex* militari, tutte meritevoli della sua attenzione e pur tuttavia non pressate dalle gravi esigenze di coloro che hanno perduto la vista, non dovrebbe essere assolutamente fuor di luogo, contrario alla prassi o ritenuto improprio che il Governo decidesse di riesaminare il provvedimento di estinzione dell'Istituto nazionale dei ciechi di guerra creando in sua vece una casa di assistenza e di ospitalità per i ciechi di guerra (senza dipendenti, aziende o simili) che potrebbe essere direttamente amministrata o affidata in gestione a qualcuna delle istituzioni già esistenti nell'ambito dell'amministrazione delle forze armate.

Infatti, com'è noto, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono rimaste di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, « gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti. »; analogamente potrebbe sorgere un ente o a un ente già esistente potrebbe essere affidata la costituenda casa dei ciechi di guerra nella sede di via Parenzo in Roma.

Ritengo pertanto che gli interventi di protezione sociale già predisposti tramite l'Istituto per i pensionati grandi invalidi di guerra (ciechi *ex* militari) vadano riassunti direttamente dallo Stato: precisamente dal Ministero della difesa, per il quale ha esclusivamente operato l'istituto che da sempre mantiene un rapporto privilegiato con i soldati e gli ufficiali che alla difesa della nazione hanno sacrificato il bene preziosissimo della vista. Al Ministero della difesa dovrebbero dunque essere trasferiti i beni patrimoniali, costituiti da un'area di viale Castrense, una palazzina in via Stresa, i macchinari del laboratorio, oltre la sede di via Parenzo di riconosciuto valore architettonico e relativi materiali accessori.

Si dispone pertanto che sia lo stesso Ministero della difesa, titolare delle funzioni di protezione sociale, del patrimonio e delle attrezzature del laboratorio, a realizzare i crediti già spettanti all'istituto e a liquidare i debiti a carico dell'istituto stesso: ciò s'intende dopo averne riconosciuto la legittimità e l'esatta consistenza.

Ci sembra che il relativo impegno finanziario, particolarmente rilevante nella fase liquidatoria dell'istituto, possa agevolmente essere assunto dall'amministrazione della difesa tramite una riduzione in via straordinaria degli stanziamenti previsti in bilancio, nonché attraverso il realizzo delle attrezzature, dei macchinari e di tutto quanto costituisce attualmente i patrimonio mobiliare del laboratorio, nonché dei beni immobiliari fatta eccezione per la sede di via Parenzo destinata alla costituenda casa.

L'onere della gestione ordinaria della istituzione e delle sue funzioni, previste dall'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* dello statuto in vigore prima dell'estinzione dell'ente, tenuto conto delle rilevanti acquisizioni immobiliari e delle relative rendite, potrebbe agevolmente essere iscritto a carico dell'apposito capitolo concernente le spese per gli interventi di protezione sociale del Ministero della difesa.

Si propone infine che la gestione dell'istituto sia assunta dal Ministero stesso in forma diretta oppure affidata a un organismo all'uopo creato e regolamentato in accordo e con la partecipazione degli utenti ciechi di guerra.

Per espressa volontà dei medesimi utenti, la cura degli alloggi, della cucina, delle parti comuni e del giardino dell'istituto continuerà ad essere affidata al benemerito Corpo delle suore dorotee, dirette da una madre superiora, che da oltre cinquant'anni prestano la loro valida e affettuosa opera, sia pur modestamente rimunerata, per accordi sempre rinnovati fra l'istituto e la Casa generalizia di Vicenza.

Si confida che l'approvazione di questo progetto, sollecitato dagli stessi ciechi di guerra assistiti dall'istituto che per essi costituisce un vero e proprio sacrario, testimonianza insieme delle tragiche conseguenze della guerra e della fattiva solidarietà della collettività nazionale, possa scongiurare la sciagurata dissipazione di tanto patrimonio morale e sociale; ponendo anzi le basi per una amministrazione seria e ineccepibile, a tutto vantaggio dello Stato, della difesa e dei grandi invalidi ciechi di guerra.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La Casa dei ciechi di guerra ubicata in via Parenzo 5-13 in Roma, già facente parte del patrimonio immobiliare dell'ente morale Istituto nazionale per i ciechi di guerra, estinto con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1984, n. 98, viene assegnata in proprietà al Ministero della difesa per la continuazione, – in base a quanto disposto dal numero 3) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene esteso ai pensionati di guerra di prima categoria e superinvalidità –, degli scopi assistenziali, rieducativi e di ospitalità previsti dallo statuto del precitato ente, assumendosi l'onere della liquidazione dell'ente soppresso.

ART. 2.

Il Ministero della difesa provvede, previo controllo della loro legittimità e consistenza, alla realizzazione dei crediti accertati a favore dell'istituto nonché alla liquidazione dei debiti accertati a carico dell'istituto con l'eventuale alienazione dei beni immobiliari, esclusa la sede di via Parenzo, delle attrezzature e degli impianti dei laboratori e, se necessario, con i fondi destinati agli interventi di protezione sociale previsti nel bilancio del Ministero stesso o con opportune variazioni di bilancio.

ART. 3.

Il Ministro della difesa determina, con proprio provvedimento, la forma della conduzione della Casa dei ciechi di guerra, le sue funzioni, la sua amministrazione e quant'altro necessario per il suo migliore funzionamento in favore dei ciechi

di guerra d'Italia, tenuto conto degli scopi istituzionali e delle finalità statutarie del già estinto Istituto nazionale per i ciechi di guerra.

ART. 4.

L'organo direttivo della neo-costituita Casa dei ciechi di guerra in Roma deve comprendere una rappresentanza di almeno due ciechi di guerra prescelti dal Ministro della difesa fra quelli indicati dagli assistiti.

ART. 5.

Alle spese di funzionamento e di manutenzione della Casa dei ciechi di guerra in Roma si provvede con i redditi delle locazioni, con le rette corrisposte dagli assistiti per il loro mantenimento, con i proventi del servizio di foresteria e con i fondi destinati agli interventi di protezione sociale del Ministero della difesa.

ART. 6.

Il personale dipendente dall'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, estinto con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1984, n. 98, in servizio prima del 1983, è trasferito e inquadrato nei ruoli speciali del Ministero della difesa, istituiti ai sensi dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.